



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PAVIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                 |                              |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>TATEO</u>     | <u>PAOLO</u>    | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARCIALIS</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROSSANIGO</u> | <u>ORAZIO</u>   | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                              |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 531/2016  
depositato il 15/11/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201300001330000  
IRPEF-ADD.REG. 2003

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 07980201300001330000  
IRPEF-ALTRO 2003

contro:

AG. RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ORRICO MARIA MERCEDES  
VIA BELLOCCHIO 16 27058 VOGHERA PV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 531/2016

UDIENZA DEL

29/03/2017 ore 09:30

N° 99

PRONUNCIATA IL:

29/03/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30/03/2017

IL SEGRETARIO  
Dr. *Cristo Bellinzoni*



## FATTO

In data 22 aprile 2016 Equitalia Servizi di Riscossione spa notificava a un preavviso di fermo amministrativo per il pagamento della cartella n. 079 2009 0004614532000 relativa a tributi Irpef 2003, addizionali varie, sanzioni ed interessi per un totale di euro 2.866,61.

La contribuente prima esperiva mediazione, poi presentava ricorso a questa Commissione deducendo, per quello che qui rileva, la prescrizione del credito tributario e relativi accessori. Equitalia si costituiva in giudizio e resisteva.

## DIRITTO

E' noto che non esiste una norma specifica che stabilisca il termine di prescrizione delle imposte sui redditi e, nel silenzio della legge, si è sempre ritenuto applicabile il termine decennale di cui all'art. 2593 cod. civ.

E' parimenti noto che la cartella esattoriale riguardante l'Irpef, oltre che ad un termine di prescrizione, è soggetta ad un termine di decadenza (scaduto il quale non è più possibile riscuotere l'Irpef mediante il ruolo): termini fissati dall'art. 25 D.P.R. 602/1973.

Già la Corte Cost. con sentenza n. 280/2005 aveva ammonito che non è "*consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato*" pena la violazione del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Recentissima Cass. S.U. 17 novembre 2016 n. 23397 ha infine affermato che le pretese della P.A. (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Enti territoriali, etc.) si prescrivono nel termine breve di cinque anni, a meno che la sussistenza del credito non sia consacrata da sentenza passata in giudicato o da decreto ingiuntivo. In breve, ha escluso l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. agli atti amministrativi di accertamento o di riscossione (che, se non opposti nei termini, possono solo determinare la definitività del credito, non più confutabile in futuro se non per vizio di notifica dell'atto originario).

A sua volta poi Cass. S. U. 10 dicembre 2009 n. 25790 ha affermato che il termine di prescrizione di cinque anni previsto (per le sanzioni) dall'art. 20 D. Lgs. n 472/1997 è destinato a valere anche per l'obbligazione tributaria, posto che "*il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario*".

Nella specie di cui è causa, tutti i termini di prescrizione del credito nonché di decadenza della cartella esattoriale devono considerarsi verificati, atteso che l'imposta Irpef concerneva l'anno 2003, la cartella esattoriale è stata notificata in data 28 aprile 2009, il preavviso di fermo è stato notificato in data 22 aprile 2016.

Il ricorso va quindi accolto. Appare equo compensare interamente fra le parti le spese di causa tenuto conto della incertezza giurisprudenziale in materia, oggi superata.

P. Q. M.

Annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 29 marzo 2017.

Il Presidente rel. ed est.

